

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 8-7234

Legge regionale 28/2007. DCR 367-6857 del 25 marzo 2019. D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022. Disposizioni per avviare, per il periodo 2023-25, la Misura per la concessione di contributi per interventi di edilizia scolastica urgenti imprevisi e imprevedibili resi necessari da eventi che hanno compromesso l'agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi. Spesa complessiva prevista euro 3.0



Seduta N° 379

Adunanza 17 LUGLIO 2023

Il giorno 17 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:40 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Gabusi, Andrea Tronzano, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

DGR 8-7234/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 28/2007. DCR 367-6857 del 25 marzo 2019. D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022. Disposizioni per avviare, per il periodo 2023-25, la Misura per la concessione di contributi per interventi di edilizia scolastica urgenti imprevisi e imprevedibili resi necessari da eventi che hanno compromesso l'agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi. Spesa complessiva prevista euro 3.000.000,00

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e s.m.i, "Norme per l'edilizia scolastica" all'articolo 3 definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica: le Province, la Città Metropolitana, Comuni, e loro associazioni, ai sensi della predetta normativa realizzano gli interventi per garantire la sicurezza degli studenti e del personale delle scuole presso gli edifici interessati;
- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, e s.m.i, "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa":
 - all'articolo 22, comma 3, prevede che la Regione, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere agli enti locali territoriali o loro associazioni, come disciplinato dalla normativa vigente, contributi per interventi edilizi finalizzati a:
 - a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;
 - b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;

- c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti
- all'articolo 27 definisce le modalità di programmazione e attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della medesima legge;
- la D.C.R. 367 – 6857 del 25-03-2019, di approvazione dell'”Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio” (di seguito Atto di indirizzo) come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022, ed in particolare l'articolo 2.6. “interventi di edilizia scolastica” indica le specifiche competenze della giunta regionale in materia di edilizia scolastica, definendo:
 - punto 1 gli strumenti di assegnazione dei finanziamenti,
 - punto 2 i soggetti che possono presentare le proposte di interventi,
 - punto 3 i requisiti delle proposte di intervento.

Richiamato, che il sopracitato “Atto di indirizzo” come modificato con D.C.R. n. 222-10908 del 24 maggio 2022, all'articolo 2.6. “Interventi di edilizia scolastica” - punto 4.D definisce, tra l'altro, uno specifico strumento per finanziare gli interventi necessari per ripristinare l'agibilità dei locali scolastici:

Punto 4.D_ INTERVENTI URGENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI

“La Giunta regionale, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente punto 3, definisce i criteri finalizzati all'assegnazione di contributi per gli interventi urgenti e indifferibili, la cui realizzazione si rende necessaria a causa di eventi imprevisti e imprevedibili e che hanno compromesso l'agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi.

Il contributo regionale massimo concedibile è fissato in € 100.000,00.

I contributi saranno assegnati dalla struttura competente con modalità a sportello per ogni anno solare nei limiti delle risorse disponibili”.

Ritenuto, in attuazione del sopra citato punto 4.D ed in coerenza con le disposizioni della legge regionale 28/2007, di attivare una misura per l'assegnazione di contributi agli enti locali per interventi urgenti, imprevisti e imprevedibili negli edifici scolastici resi necessari da eventi che hanno compromesso l'agibilità dei locali scolastici o di parte di essi ;

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, ha delineato i contenuti della misura da attivare per il triennio 2023-2025 in attuazione del suddetto punto 4.D e che, a fronte di una spesa complessiva pari ad € euro 3.000.000,00:

- assegna contributi agli enti locali per interventi di modesta entità urgenti, imprevisti e imprevedibili negli edifici scolastici finalizzati alla risoluzione di criticità che hanno compromesso l'agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi;

- data la specificità dell'intervento, ed in applicazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità equità,

- finanzia interventi su scuole statali (punti di erogazione del servizio funzionanti): a) scuole dell'infanzia, b) scuole primarie, c) scuole secondarie di I grado, d) scuole secondarie di II grado, e) Centri per l'istruzione degli adulti, f) poli dell'infanzia costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- prevede che il questionario edificio nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica Ares.2 relativo all'edificio oggetto di intervento sia stato aggiornato alla fase 2;
- non pone, in considerazione dell'imprevedibilità delle situazioni critiche che potrebbero presentarsi, un tetto al numero di candidature per ciascun ente
- stabilisce che il contributo massimo concedibile per ciascun intervento è pari ad € 100.000,00;
- prevede che le richieste per l'assegnazione dei contributi sono presentabili nel corso di tutto l'anno, tenuto conto che alla data del 1° ottobre venga verificata la consistenza delle richieste ammissibili e delle risorse assegnate sulla misura;
- prevede che, il settore competente, acquisita da parte dell'ente l'attestazione del permanere della necessità degli interventi, ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, potrà

provvedere, previa debita copertura finanziaria, all'assegnazione del contributo nell'annualità successiva, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Dato atto che le necessarie risorse per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 trovano copertura in c/capitale a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.03 (Edilizia scolastica) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sul capitolo 249011 per i seguenti importi e annualità:

€ 2.000.000,00 annualità 2023.

€ 500.000,00 annualità 2024.

€ 500.000,00 annualità 2025.

Richiamati:

- l'articolo 12, comma 1, della legge Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che stabilisce all'articolo 6 comma 1, che i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, siano predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni.

Ritenuto, pertanto, nell'ambito dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui alla D.C.R. 367 – 6857 del 25-03-2019, come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022, di avviare, per il periodo 2023-25, la Misura per l'assegnazione di contributi agli enti locali per interventi urgenti, imprevisti e imprevedibili negli edifici scolastici finalizzati alla risoluzione di criticità che hanno compromesso l'agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi, approvando i criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e destinando complessivi euro 3.000.000,00.

Ritenuto inoltre di demandare alla Direzione regionale "Istruzione Formazione e Lavoro" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.*;
- Legge n. 98 del 9 agosto 2013, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e s.m.i.;
- D.Lgs n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.A.*" e s.m.i.;
- DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "*Linee guida in attuazione della DGR 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile*;
- DGR n. 43-3529 del 9.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale, abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- *Legge Regionale n. 6 del 24 aprile 2023, "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025"*;

- DGR 1 - 6763 in data 27 aprile "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera

- nell'ambito dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui alla D.C.R. 367 – 6857 del 25-03-2019, come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022, di avviare, per il periodo 2023-25, la Misura per l'assegnazione di contributi agli enti locali per interventi urgenti, imprevisti e imprevedibili negli edifici scolastici finalizzati alla risoluzione di criticità che hanno compromesso l'agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi, approvando i criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e destinando complessivi euro 3.000.000,00;

- di dare atto che le necessarie risorse per l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 trovano copertura in c/capitale a valere sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.03 (Edilizia scolastica) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sul capitolo 249011 per i seguenti importi e annualità:

- € 2.000.000,00 annualità 2023,
- € 500.000,00 annualità 2024,
- € 500.000,00 annualità 2025;

- di demandare alla Direzione regionale "Istruzione Formazione e Lavoro" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7234-2023-All_1-02a_ALL_A_CRITERI_urgenze_2023-07-11.pdf

1.

(omissis)



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CRITERI E MODALITÀ PER ACCESSO AI CONTRIBUTI PER PICCOLI “INTERVENTI URGENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI” DI EDILIZIA SCOLASTICA RESI NECESSARI DA EVENTI CHE HANNO COMPROMESSO L’AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI - AI SENSI DELL’ARTICOLO 2.6 PUNTO 4.D DELL’ATTO DI INDIRIZZO DELL’ISTRUZIONE

1 - OBIETTIVI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1

Il presente atto, nel rispetto dei prerequisiti di cui all’articolo 26 punto 3 ed in attuazione di quanto previsto all’articolo 2.6 punto 4.D dell’“Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio” approvato con D.C.R. 367-6857 del 25-03-2019 come modificata con D.C.R. 222.10908 del 24-05-2022, di seguito “Atto di indirizzo”, definisce:

“i criteri finalizzati all’assegnazione di contributi per gli interventi urgenti e indifferibili, la cui realizzazione si rende necessaria a causa di eventi imprevisi e imprevedibili e che hanno compromesso l’agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi”.

1.2

Fatto salvo quanto indicato al punto precedente per piccoli “**INTERVENTI URGENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI**” si intendono:

- interventi non compresi nella programmazione regionale vigente al momento della presentazione della domanda, fatto salvo il caso le condizioni di criticità dell’edificio si siano aggravate in modo tale da determinarne l’inagibilità successivamente all’inserimento nella programmazione.
- interventi di importo pari o inferiore ad € 100.000,00

1.3

Per eventi che hanno compromesso l’agibilità degli edifici si intendono:

- calamità naturali: accadimenti naturali, di particolare rilevanza e intensità, quali alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici e incendi boschivi;
- eventi di origine antropica che determinano l’impossibilità di utilizzazione quali atti vandalici, aggravarsi dello stato dell’edificio.

1.4

L’agibilità dell’edificio scolastico si intende compromessa qualora il fabbricato non risulti più idoneo all’uso per cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone;

L’edificio può:

- presentare strutture orizzontali (vedi ad esempio le solette, i solai, i tetti) lesionate in modo da creare pericolo a cose o persone, ovvero a rischio di crollo;
- presentare strutture verticali (pareti, muri portanti o perimetrali) lesionate in maniera tale da costituire pericolo a cose o persone, cioè a rischio di crollo parziale o totale;
- presentare altre problematiche tali da renderlo inagibile
- essere inutilizzabile ai sensi del DPR 380/2001 smi Art. 82 “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” comma 6.

1.5

Ai fini della presente misura lo stato dell'edificio o di parte dell'edificio è comprovato da apposito provvedimento o documentazione; **per es: verbali ASL o VV.FF, dichiarazione di inagibilità, ordinanza di chiusura, parziale o totale dell'edificio, documentazione comprovante le criticità (relazioni, perizie).**

1.6

I presenti criteri sono valevoli per l'assegnazione dei contributi per interventi relativi alle annualità 2023 – 2024 – 2025.

2 SOSTEGNO FINANZIARIO

2.1

I contributi saranno assegnati con modalità a sportello per ogni anno solare nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo 249011 per i seguenti importi e annualità :

€ 2.000.000,00	annualità 2023
€ 500.000,00	annualità 2024
€ 500.000,00	annualità 2025

2.2

Alla data del 1° ottobre verrà verificata la consistenza delle richieste ammissibili e delle risorse assegnate sulla presente misura.

Il settore competente, acquisita da parte dell'ente l'attestazione del permanere della necessità degli interventi, ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, potrà provvedere, previa debita copertura finanziaria, all'assegnazione del contributo nell'annualità successiva, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

2.3

Il contributo massimo concedibile, per ogni intervento, è pari ad € 100.000,00.

2.4

Il contributo è cumulabile con eventuali contributi assegnati per la ricollocazione temporanea degli alunni di cui all'articolo 2.6 punto 4.B dell'Atto di indirizzo o per interventi straordinari di cui all'articolo 2.6 punto 4.E dell'Atto di indirizzo

2.5

Il settore Politiche dell'Istruzione Programmazione Monitoraggio strutture scolastiche definirà le modalità di erogazione, monitoraggio e controllo con Determinazione Dirigenziale.

3 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

3.1

Potranno presentare le richieste di contributo gli Enti locali pubblici singoli o associati ai sensi della normativa vigente, detentori dell'onere della gestione della manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico oggetto di intervento.

3.2

In considerazione dell'imprevedibilità delle situazioni critiche che potrebbero presentarsi, non è posto un tetto al numero di candidature per ciascun ente; Ogni ente, per ciascun edificio, potrà presentare una richiesta di contributo per ogni annualità.

4 - EDIFICI E SEDI SCOLASTICHE AMMISSIBILI

4.1

Ogni richiesta di contributo dovrà riguardare 1 singolo edificio scolastico che soddisfi tutte le seguenti caratteristiche:

- a) di proprietà di Ente Locale;
- b) adibito all'istruzione scolastica sede di scuole statali (punti di erogazione del servizio funzionanti): a) scuole dell'infanzia, b) scuole primarie, c) scuole secondarie di I grado, d) scuole secondarie di II grado, e) Centri per l'istruzione degli adulti, f) poli dell'infanzia costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- c) censito all'interno della procedura informatizzata dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ARES.2, il cui questionario al momento della presentazione della domanda sia stato aggiornato alla fase 2 (sono ammessi interventi su singole unità strutturali come censite in ARES).

5 - INTERVENTI AMMISSIBILI

5.1

Non potranno essere finanziati interventi:

- a) ricadenti fra le competenze assegnate al Settore regionale OO.PP. con DGR n. 78-22992 del 03-11-1997;
- b) causati dalla mancata attuazione del Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art 38 DPR 5-10-2010 n. 207 smi);
- c) che non siano correlati con la causa di inagibilità;
- d) di manutenzione ordinaria, di sistemazione a verde e di arredo urbano.
- e) i cui lavori siano stati avviati precedentemente alla richiesta di contributo.

5.2

Ai fini dell'ammissibilità a contributo l'ente dovrà attestare:

- a) la necessità impellente ed improcrastinabile dei lavori per il prosieguo dell'esercizio dell'attività scolastica;
- b) che a seguito dei lavori verranno ripristinate le condizioni di agibilità compromesse dall'evento in danno che ha compromesso le condizioni di agibilità;
- c) che l'evento che ha compromesso le condizioni di agibilità non sia anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- d) che l'intervento non sia già stato presentato a valere sul Repertorio dei fabbisogni, Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse promosse dal settore Politiche dell'Istruzione Programmazione Monitoraggio Strutture Scolastiche o altri soggetti preposti all'assegnazione di contributi in data anteriore all'evento in danno;
- e) che è previsto il mantenimento dell'attività scolastica nell'edificio oggetto dell'intervento per tre anni dalla conclusione dei lavori;

5.3

E' richiesto quale livello minimo di progettazione ammissibile il "progetto di fattibilità tecnica ed economica", redatto ai sensi del codice degli appalti vigente, approvato con atto dell'ente richiedente;

6 - SPESE AMMISSIBILI

6.1

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese coerenti con l'oggetto della presente misura consistenti in:

- a) lavori a misura e a corpo connessi all'attività scolastica e relativi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, compresi nel quadro economico dell'appalto (art 16 lettere a.1, a.2 D.P.R. 207/2010);
- b) lavori inerenti locali o sistemazioni di aree per attività scolastica riconducibili a quanto previsto nel D.M. del 18.12.1975 e s.m.i;
- c) somme a disposizione di cui all'art 16 del D.P.R. 207/2010 smi riferite ai lavori ammissibili a contributo.

6.2

Sono ammissibili esclusivamente le voci di costo necessarie per il ripristino delle condizioni di agibilità compromesse dell'evento in danno che ha determinato l'inagibilità.

7 - PROCEDURE

7.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

7.1.1

La procedura di presentazione delle domande è qualificabile "a sportello" e, pertanto, le richieste di contributo possono essere presentate in maniera continuativa, in base alle reali necessità di intervenire sugli edifici scolastici, documentata dagli uffici tecnici competenti, fatte salve eventuali comunicazioni di chiusura/sospensione che verranno pubblicizzate sull'apposito sito istituzionale dell'ente

7.1.2

Le date di apertura e chiusura dello sportello e le modalità di presentazione della domanda e relativa modulistica saranno definite con apposito provvedimento del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

7.1.3

Le eventuali richieste di contributo per "INTERVENTI URGENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI" già presentate prima dell'approvazione dei presenti criteri dovranno essere ripresentate e rivalutate alla luce dei criteri formulati nel presente atto.

7.2 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

7.2.1

Il settore competente procederà ad esaminare le istanze pervenute in ordine cronologico di invio, secondo le modalità di seguito indicate.

7.2.2

Le verifiche condotte riguarderanno:

- RICEVIBILITÀ: rispetto dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti).
- AMMISSIBILITÀ: compatibilità della domanda con le prescrizioni di ammissibilità del bando.

7.2.3

Il settore competente conduce l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario l'integrazione di documentazione ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990.

7.2.4

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il procedimento verrà concluso con atto dirigenziale di assegnazione o diniego del contributo.

8 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

8.1

Il settore Politiche dell'Istruzione Programmazione Monitoraggio strutture scolastiche definirà con Determinazione Dirigenziale i tempi di attuazione, le modalità di erogazione, monitoraggio, controllo, le cause di decadenza e revoca.

9 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

9.1

Le attività e i compiti relativi alla gestione del procedimento di concessione ed eventuale revoca dei contributi sono di competenza del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte

9.2 Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.:

- il termine di conclusione per il procedimento per la concessione dei contributi si conclude in **60** giorni dal ricevimento della domanda;
- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Revoca dei contributi" della misura è di **90** giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca".

9.3

Il responsabile dei procedimenti è individuato nel responsabile "pro tempore" del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche.